



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE DI VIA JOHN  
FITZGERALD KENNEDY  
PERIODO 01/09/2023 – 31/08/2038  
CIG 980617037B**

### DISCIPLINARE DI GARA

#### OGGETTO DELLA GARA:

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio piscina comunale sita in Via John Fitzgerald Kennedy per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2038.

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### PREMESSE:

##### art. 1 – Individuazione della concessione

1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di Stazione Appaltante (di seguito denominato "Comune"), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 433 del 19 maggio 2023, indice gara europea per l'affidamento in concessione 01/09/2023 al 31/08/2038, del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in Via J:F: Kennedy (di seguito denominato "Piscina").

2. L'affidamento avviene mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

##### Art. 2 – Stazione appaltante e profilo di committente

1. Sono individuati i seguenti riferimenti della Stazione appaltante:

- a) Stazione appaltante: COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO;
- b) Identificativi fiscali:
  - Codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982
  - Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UF3TE3
- c) URL: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>
- d) e-mail: [ragioneria@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:ragioneria@comune.palazzolosulloglio.bs.it)
- e) domicilio digitale (PEC): [protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it)
- f) RUP: Dott. Giuseppe Gallone
  - e-mail dedicata del RUP: [giuseppe.gallone@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:giuseppe.gallone@comune.palazzolosulloglio.bs.it)
  - telefono dedicato del RUP: 0307405560 - 0307405609

2. Il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti, accessibile all'indirizzo internet <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>.

##### Art. 3 - termini per lo svolgimento della procedura

1. Nel presente Disciplinare di gara:

- a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito alle **ore 12:30 di lunedì 03 luglio 2023**
- b) la prima seduta di gara è convocata in forma pubblica alle **ore 10:00 di martedì 04 luglio 2023;**
- c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio, pertanto:



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- le offerte tardive non sono ammesse e sono irrimediabilmente escluse ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
  - in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
2. L'Offerta, dopo il termine di scadenza di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180** (centottanta) giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri **180** (centottanta) giorni; il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come comportamento concludente di rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata.
  3. Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.3.
  4. Nel presente Disciplinare di gara:
    - a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
    - b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o Capo contrassegnati da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate con più caratteri dei quali il primo o i primi due, sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o Capo immediatamente precedente, secondo una struttura gerarchica;
    - c) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui al presente articolo;
    - d) restano ferme le definizioni riportate all'interno del corpo del testo del presente Disciplinare, nonché, in via suppletiva, le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti

### art. 4 – definizioni utilizzate

1. Nel presente Disciplinare di gara sono assunte le seguenti definizioni di carattere generale:
  - a) «**Codice dei contratti**»: il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente e applicabile alla data di indizione della gara;
  - b) «**Regolamento sull'esecuzione**»: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
  - c) «**CAD**»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - d) «**Codice antimafia**»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
  - e) «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della Direttiva e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, nonché all'articolo 85 del Codice dei contratti e alla circolare ministeriale 18 luglio 2016, n.3 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), come adattato alla presenta gara, descritto al punto 14.2 e il cui modello è allegato del presente Disciplinare di gara; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;
  - f) «**Piattaforma**» o «**Piattaforma telematica**»: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedurali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice dei contratti, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio ministri 12 agosto 2021, n. 148, individuata e descritta al Capo 1;
2. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:
  - a) «**Data di indizione della gara**»: ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del Bando di Gara, di cui il presente Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso Anac;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- b) **«Offerta» (ove citata senza altre specificazioni):** convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta (tecnica ed economica), caricato sulla Piattaforma, composto dalle Buste telematiche di cui al punto 12.1, comma 1; distinta nei seguenti plichi virtuali:
- **«Busta Amministrativa»** o **«Busta della Documentazione amministrativa»** o **«Busta A»**, la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15
  - **«Busta Tecnica»** o **«Busta dell'Offerta Tecnica»** o **«Busta B»**, la busta contenente la relazione del progetto tecnico organizzativo, costituito dall'offerta tecnico-organizzativa di cui al Capo 16, anche semplicemente **«Offerta tecnica»**;
  - **«Busta Economica»** o **«Busta dell'Offerta economica»** o **«Busta C»**, la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 17, anche semplicemente **«Offerta economica»**;
- c) **«Operatore economico»:** una persona fisica o un'entità giuridica, anche non ancora formalmente costituita, di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti, nonché al Capo 5 del Disciplinare, che opera in piena autonomia professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, quale Operatore economico:
- che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;
  - ausiliario, oppure cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
- d) **«Offerente»:** un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta in solido tra loro;
- e) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva, così declinati nel diritto interno:
- raggruppamenti temporanei di cui agli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48 del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, commi 8 e 12, del Codice);
  - consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), equiparati ai raggruppamenti temporanei;
  - contratti di rete costituiti da Operatori economici (cosiddetti retisti) ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
- f) **«Linee guida n. 6»** recanti *«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «ANAC») con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (in G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

#### 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. La Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per lo svolgimento della gara è individuata come SINTEL» gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A (in breve «ARIA SpA») società strumentale in house di Regione Lombardia, raggiungibile all'URL <https://www.ariaspa.it>
2. Lo strumento di cui al comma 1 è una Piattaforma ufficiale e istituzionale gestita da un soggetto aggregatore iscritto nell'elenco approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve «ANAC»), con delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12 ottobre 2021) ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, qualificato ai sensi degli articoli 38, 41 e 213, comma 16, del Codice dei contratti. Pertanto, le indicazioni di principio previste dal bando tipo n. 1/2022 approvato dal Consiglio di ANAC con delibera n. 154 del 16 marzo 2022 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2022), sono qui richiamate per intero, anche se non riprodotte in quanto, oltre ad essere reperibili sul sito ufficiale di ANAC all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it> si devono ritenere recepite e applicate in re ipsa con riferimento doveroso alle modalità attuate dal gestore di cui al comma 1.
3. Le istruzioni e indicazioni necessari per operare sulla Piattaforma sono liberamente disponibili accedendo all'URL di cui al comma 1, menu «E-procurement > Strumenti di supporto», oppure menu «Bandi e convenzioni», sottomenu «Strumenti di supporto», quindi link «Guide e manuali», oppure a seguire sottomenu «Operatore economico – Piattaforma Sintel» e infine «Guide per l'utilizzo» e «Ultime novità», oppure direttamente all'indirizzo: [«https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-Supporto/guide-e-manuali»](https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-Supporto/guide-e-manuali)
  - a) dove sono reperibili le guide: «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel», «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca», «Registrazione e accesso», «Gestione del Profilo» e «Partecipazione alle Procedure»;
  - b) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento e aggiornamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le informazioni disponibili richiamate al comma 5, lettera a) e seguirne le istruzioni qualora difforni dalle indicazioni fornite nel Disciplinare;
  - c) è disponibile un Contact center (o help desk), dal lunedì' al venerdì dalla 9:00 alle 17:30, come segue:
    - canale di posta elettronica all'indirizzo e-mail: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)
    - numero verde: 800.116.738 (Contact center l'Italia);
    - numero a pagamento: +39 0239331780 (Contact center l'estero, in lingua italiana).
4. L'utilizzo della Piattaforma:
  - a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
  - b) malleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o di documenti o nella presentazione della domanda o dell'offerta, di malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
    - difetti di funzionamento delle attrezzature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
    - utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di cui al punto 1.1, comma 5, lettera a). reperibili sulla stessa Piattaforma.
5. La Piattaforma, nell'ambito della gara:



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

a) registra le attività e le operazioni effettuate, le quali:

--- sono attribuite all'Operatore economico che ha effettuato l'accesso;

--- si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

b) è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di indizione della gara di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), delle Premesse, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 4, comma 1, delle Premesse; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'articolo 79, comma 5-bis del Codice dei contratti.

6. La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.
7. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
  - parità di trattamento tra gli operatori economici;
  - trasparenza delle operazioni;
  - standardizzazione dei documenti;
  - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
  - comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
  - segretezza delle offerte;
  - gratuità.
8. Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del D.Lgs. n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.
9. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
10. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
11. Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.
12. La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.
13. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.
14. In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della piattaforma.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

2. In ogni caso è indispensabile:
  - disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
  - avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2- sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
  - avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/05;
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
      - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
3. I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per prendere parte alla procedura, ogni operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nelle guide di cui al precedente punto 1.1, comma 3, accedendo al portale di ARIA, all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).
2. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal DPCM, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-sexies, del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
3. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738 o e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)
4. L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
  - Capitolato di gara e allegati;
  - Bando di gara;
  - Disciplinare di gara e allegati;
  - in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, nonché dei principi generali in materia di trasparenza:
    - il «Codice di comportamento» ed il «Patto di integrità», allegati al Piano Integrato per le Attività e l'Organizzazione, adottato definitivamente con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04 aprile 2023.
  - le istruzioni e le regole tecniche per l'accesso e l'uso della Piattaforma di cui al Capo 1.
2. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Palazzolo sull'Oglio: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it> sia nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti che al seguente link: [https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/bandi\\_e\\_concorsi](https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/bandi_e_concorsi) nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile all'interno della Sezione bandi della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

#### 2.2 CHIARIMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti, è possibile chiedere chiarimenti e informazioni o presentare quesiti sulla procedura, diversi da quelli sul funzionamento della Piattaforma telematica.
2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere formulate **entro il giorno 23 giugno 2023** ed essere recapitate esclusivamente mediante la Piattaforma compilando a video l'apposito form;
  - a) all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni lavorativi;
  - b) ad inviare la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta;
  - c) a pubblicare la richiesta e la relativa evasione, in forma anonima, sulla Piattaforma, omettendo i riferimenti che possono identificare l'operatore economico;
  - d) la Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o una sezione personale analoga accessibile solo al singolo Offerente; le richieste e le relative evasioni di cui alla lettera c) devono essere fatte e sono rese disponibili esclusivamente in tale collocazione della Piattaforma. In tal caso:
    - l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza del contenuto;
    - la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.3, comma 1;
3. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
  - a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
  - b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
  - c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso;
  - d) prendere atto che la Stazione appaltante non può formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- e) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.
4. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste:
- a) pervenute tardivamente;
  - b) presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 o fatte telefonicamente se non confermate con le modalità di cui allo stesso comma 2.
5. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata.

### 2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Offerenti sono tenuti a indicare il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 3-bis del CAD da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni agli Offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese al domicilio digitale dell'Offerente.

A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta obbligatoriamente al momento dell'identificazione sulla Piattaforma telematica di cui all'art. 1 e, se variata prima della presentazione dell'Offerta, riportata obbligatoriamente all'interno del DGUE di cui al punto 15.2;
  - b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec istituito dal Ministero dello sviluppo economico o, se assente, quello risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
  - c) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei di inagibilità dello stesso, devono essere segnalate tempestivamente alla Stazione appaltante;
  - d) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni o in caso di erronea indicazione del domicilio digitale o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche intervenute allo stesso;
  - e) gli Offerenti senza rappresentanza legale in Italia devono dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche con valore legale e compatibile col sistema nazionale del servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione da un indirizzo nazionale di posta elettronica certificata (in breve Regolamento «eIDAS»);
2. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
    - aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
    - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini;
    - convocazioni in luoghi, date od orari diversi da quelli già determinati;
    - aggiudicazione o decisione di non aggiudicare;
    - stipula del contratto;
  - b) il recapito al domicilio digitale (PEC) di cui al comma 1, ove non pubblicati nell'area personale della Piattaforma telematica, nei seguenti casi:
    - eventuale soccorso istruttorio;
    - eventuale provvedimento di esclusione;
    - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
    - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti se non già pubblicate ai sensi della lettera a);
  - c) in ogni caso ogni comunicazione resa agli Offerenti:
    - in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata all'Operatore economico mandatario, capogruppo, o capofila designato;

--- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;

--- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;

--- che hanno stipulato un contratto di affitto o di cessione di azienda o di ramo di azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici affittanti o cedenti.

### 2.4. RESPONSABILITÀ, SCAMBI DI INFORMAZIONI, ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI

#### 2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione di cui al comma 3, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
3. Fermo restando quanto previsto al punto 29 in materia di trattamento dei dati personali, l'accesso di cui al comma 2, è disciplinato dal punto 27.

#### 2.4.2. Clausole di prevalenza

1. Per quanto riguarda:
  - a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura in astratto contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.
  - b) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva).
2. In tutti i casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alla disciplina del Codice dei contratti o del Regolamento generale, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi delle norme di cui al comma 1, lettera c).

#### 2.4.3. Lingua e valuta utilizzate

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:
  - a) in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefacente rispetto alla versione originaria.
  - b) in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, come previsto dal Capo 13 del Disciplinare.

2. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro.

### CAPO 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è costituita da un unico lotto dal momento che tutti i servizi richiesti sono relativi alla gestione della Piscina e non possono essere funzionalmente suddivisi, ritenendo inoltre l'Amministrazione Comunale necessario che lo svolgimento delle prestazioni sia effettuato da un unico operatore economico quale referente del servizio.
2. Nomenclatura:
  - a) CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi
  - b) Codice NUTS: ITC 47
  - c) Località: Piazzale John Fitzgerald Kennedy, Palazzolo sull'Oglio.
3. Valore stimato della concessione al netto di IVA: **€ 17.250.000,00**  
(euro diciassettemilioniduecentocinquantamila).
4. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
5. **L'importo posto a base di gara è dato dal canone annuo concessorio pari ad Euro 220.000,00**, oltre ad I.V.A. al 22%. Il canone è assoggettato a rivalutazione ISTAT, come disciplinato all'art. 7, comma 19, del capitolato a partire del secondo anno di durata della concessione.

### CAPO 4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI

#### 4.1 DURATA

1. La durata della concessione è di **15 anni: dal 01/09/2023 al 31/08/2038**.

Eventuali opzioni: ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, è prevista la possibilità di proroga della durata della concessione in ragione di un anno ogni centomila euro di investimenti nella struttura effettuati a partire dall'undicesimo anno di durata della medesima, come indicato all'art.8, punto 8, del capitolato prestazionale.

#### 4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 175 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

### CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### 5.1. – Operatori economici che possono concorrere:

1. Gli operatori economici di cui all'art. 3, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente disciplinare ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, nonché le società non ancora costituite in una delle forme previste dall'ordinamento purché i futuri soci delle stesse presentino apposito impegno alla costituzione della società in caso di aggiudicazione;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - e) i Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, da almeno due Operatori economici stabiliti in paesi diversi dell'Unione europea.
  - f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.
- 3 La partecipazione al procedimento è infine ammessa agli Operatori economici di cui al comma 1:
- a) riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e 48 del Codice dei contratti;
  - b) riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
  - c) aderenti aggregati a un contratto di rete di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017

### 5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

#### 5.2.1. Società non ancora costituite

1. E' ammessa la partecipazione di società non ancora costituite purché, all'atto della presentazione dell'offerta:
  - a) i futuri soci della società siano in possesso, per quanto applicabili, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) i futuri soci dichiarino la forma della società che intendono costituire nonché la composizione societaria della stessa;
  - c) i futuri soci presentino una dichiarazione congiunta di impegno alla costituzione della società in caso di aggiudicazione della procedura di gara e prima dell'avvio effettivo della concessione.

#### 5.2.2. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
  - a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, dichiarano gli estremi dell'atto di conferimento, il notaio che ha rogato l'atto e le condizioni di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000.
2. Nella dichiarazione o nell'atto di cui al comma 1, devono essere indicati i servizi o le parti di servizio, per le quali ciascun Operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere, in conformità al punto 7.4, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo gli Operatori economici che eseguono le prestazioni.

### 5.2.3. Consorzi di cooperative e Consorzi stabili

1. Ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:
  - a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
  - b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata»);
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b) non opera se il consorziato per il quale il consorzio Offerente concorre e designato per l'esecuzione è a sua volta un consorzio di imprese o un consorzio di cooperative; a questi consorzi di secondo livello (cosiddetti di consorzi «a cascata»), si applicano le previsioni di cui al comma 1, lettera a) e, in quanto compatibile, lettera b).

### 5.2.4. Contratti di rete

1. Le aggregazioni di rete (rete di imprese o rete mista tra diversi Operatori economici) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
  - c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.
2. In ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

### 5.2.5. Disciplina delle forme di partecipazione e divieti di partecipazione plurima

1. In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:
  - a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore prestazioni e la misura maggiore dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
  - c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
  - d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, anche se componenti l'Offerente in una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 5.1, comma 2, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri di pertinenza, ai sensi del punto 7.1.
2. Si richiamano i principi di cui al punto 2.4.2, comma 1, lettera c), anche in relazione agli Offerenti espressione di realtà plurisoggettive quali le Forme aggregate e i consorzi.

### 5.2.6. Divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:
  - a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
    - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
    - in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
    - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
  - b) un Operatore economico non può inoltre:
    - partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
    - costituirsi ausiliario di più Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
2. Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 2, sono esclusi ambedue gli Offerenti e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.
3. Le condizioni ostative di cui al comma 2 trovano applicazione anche se le condizioni non ricorrono direttamente tra gli Operatori offerenti se tra essi sussiste una comunanza di interessi o di centri decisionali che riconducano ad un collegamento nella formazione dell'Offerta.

## CAPO 6. REQUISITI GENERALI

1. Tutte le condizioni e le relative dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai fini del comma 3, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti.
2. Si raccomanda a ogni Operatore economico, sia nel DGUE che in altre dichiarazioni, di evitare dichiarazioni ripetitive di quelle già previste dal DGUE e dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi, che riguardano altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata, in quanto non riferite all'Operatore economico dichiarante e che, oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non sono idonee ai fini della dichiarazione di sussistenza o meno dei motivi di esclusione.
3. Le condizioni di cui al presente Capo 6 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere per tutta la durata del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del Codice dei contratti, i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti, come individuati al presente Capo, punti da 6.1 a 6.4, non si applicano a Operatori economici o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 o 24 del Codice antimafia, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

al periodo precedente al predetto affidamento. Trovano sempre applicazione i motivi di esclusione per i mancati adempimenti di cui ai punti 6.5 e 6.6.

### 6.1 Motivi di esclusione di natura penale (art. 80, comma 1, del Codice dei contratti)

1. L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.2, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014.
2. L'esclusione di cui al comma 1 è inoltre disposta se sussiste, un provvedimento penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

### 6.2 Motivi di esclusione di natura antimafia (art. 80, comma 2, del Codice dei contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 5.3, di cause di decadenza, sospensione o divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa previsti rispettivamente dall'articolo 67 e dall'articolo 84, comma 4, del citato Codice antimafia.
2. L'esclusione non opera se il Tribunale competente, prima della data di presentazione dell'offerta, ha disposto per l'Operatore economico il provvedimento di controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia che comporta un effetto sospensivo dell'interdittiva antimafia. Quest'ultima resta in essere e l'esclusione è confermata se il controllo giudiziario è adottato successivamente alla presentazione dell'offerta.

### 6.3 Destinatari dei motivi di esclusione (art. 80, comma 3, del Codice dei contratti)

1. L'esclusione per i motivi di cui ai punti 6.1 e 6.2, si applica nel caso ricorrano per l'Operatore economico o per un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dello stesso, o di una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, attualmente in carica, oppure per uno o più d'una dei seguenti soggetti:
  - a) in caso di ditta individuale: il titolare;
  - b) in caso di società di persone (società di fatto o società in nome collettivo): tutti i soci;
  - c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
  - d) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
  - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
  - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;
- e) i procuratori se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
  - f) i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale.
2. In caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, l'esclusione si applica anche nel caso uno dei motivi di esclusione di cui ai punti 6.1 e 6.2, ricorra:
- a) per il socio unico persona fisica, per il socio di maggioranza inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) o ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - b) per il socio di maggioranza, anche intermediato da un'altra società maggioritaria, che eserciti i poteri di controllo per effetto della propria partecipazione di maggioranza con un ruolo dominante all'interno della compagine societaria, determinando e condizionando, l'attività dell'Operatore economico offerente (cosiddetto «socio sovrano»).
3. I motivi di esclusione di cui ai punti 6.1 e 6.2 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 e al comma 2, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara, salvo che l'Operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
4. Ai fini del comma 3, per persone fisiche cessate dalla carica si intendono anche i soggetti di cui al comma 1, riconducibili all'Operatore economico cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda, se il contratto di cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda è stato stipulato nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

### 6.4 Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

#### 6.4.1 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 80, comma 4, del Codice dei contratti)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, del d.P.R. n. 632 del 1973, stabilito in euro 5.000,00 (cinquemila), di cui all'articolo 80, comma 4, settimo periodo, del Codice dei contratti;
  - b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) oppure al rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
2. L'esclusione può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento:
- a) di imposte e tasse nella misura, al netto di sanzioni e interessi, pari o superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto; si applica la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2022 (in G.U n. 239 del 12 ottobre 2022);
  - b) di contributi previdenziali nella misura superiore a quella di cui al comma 1, lettera b).
3. L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

pagamento o l'impegno siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per impegno perfezionato si intende la valida presentazione dell'istanza di rateizzazione al competente ente creditore, in assenza del suo oggetto.

### 6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere da a) a e), del Codice dei contratti)

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostantive:
  - a) la Stazione appaltante dimostri con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X del Codice dei contratti;
  - b) si trova in stato di fallimento o è soggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo, se ha cessato le sue attività o si trova in altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di normative nazionali; l'esclusione non opera qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2;
  - c) la Stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'Operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
  - c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) la Stazione appaltante dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'Operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza ovvero ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
  - f) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui agli articoli 67 e 42 del Codice dei contratti, che non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
  - g) ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
  - h) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 80, comma 5, lettera f-bis, del Codice dei contratti;
  - i) ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale della Stazione appaltante, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice dei contratti.
2. In deroga al comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere:
  - a) se in possesso dell'autorizzazione del competente organo della procedura fallimentare, con acquisizione della relazione di un professionista abilitato contenente le attestazioni di conformità al piano concordatario e di ragionevole capacità di adempimento del contratto;
  - b) anche riunito in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

gli altri Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

### 6.5 Motivi di esclusione della normativa nazionale (art. 80, comma 5, lettere da f) a m))

1. L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
  - f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - f-bis) l'Operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - f-ter) l'Operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
  - h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
  - i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 o ha violato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge citata, ai sensi dell'articolo 47 comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
2. La condizione di cui al comma 1, lettera m), integra le cause di esclusione di cui al punto 4.2.4, comma 2.

### 6.6. Motivi di esclusione obbligatori previsti dalla legge di gara

1. E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 5.2, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
2. È escluso l'Operatore economico che non dichiara di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il protocollo di legalità/patto di integrità di cui al punto 2.1 ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia.

## CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti dagli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere allegati nella busta della documentazione amministrativa.

1. Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

2. I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.
3. Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi degli articoli 32, comma 7, e 82 del Codice dei contratti.
4. I requisiti di cui al presente Capo 7 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere efficacemente per tutta la durata del contratto.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (ART. 83 DEL CODICE DEI CONTRATTI)

1. Costituiscono requisiti di idoneità:
  - a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
  - b) Per le Cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative per le attività oggetto della presente gara;
  - c) Per le Società/Associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche: essere affiliate a Federazioni Sportive, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - d) Per le Federazioni sportive, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione sportiva: essere riconosciuti dal CONI.
2. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato specifico medio annuo.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

1. Il concorrente deve aver eseguito per almeno tre anni (anche non consecutivi) nell'ultimo decennio (2013-2022) servizi di gestione impianti natatori pubblici o privati, avendo esercitato tale attività a regola d'arte.
2. La comprova del requisito, è fornita mediante:
  - certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'Amministrazione/Ente aggiudicatore/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio reso. Ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

#### b) Contratto di punta

3. Il concorrente deve aver gestito almeno un singolo impianto natatorio pubblico o privato per almeno tre anni anche non consecutivi nel periodo dal 2013 al 2022 con un fatturato annuo non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
4. La comprova del requisito a) ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016 è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
  - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
  - certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente Pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
  6. Si raccomanda all'Operatore economico:
    - a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
    - b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici mandanti o consorziati; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

### 7.4. INDICAZIONE PER LE SOCIETA' NON ANCORA COSTITUITE

In caso di società non ancora costituite:

- il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) non deve essere dimostrato, rimandando a quanto previsto dal punto 5.2.1.;
- i requisiti di cui al punto 7.3 lettere a) e b) devono essere dimostrati tramite avvalimento.

### 7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
3. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
4. Il requisito di cui al punto 7.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
5. Il requisito di cui al punto 7.3 lettera b) deve essere posseduto almeno dalla mandataria

### 7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
3. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati.

### CAPO 8. AVVALIMENTO

1. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.
2. Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature. L'ausiliaria deve:
  - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e DGUE - INTEGRAZIONE, da compilare nelle parti pertinenti;
  - b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
    - I. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
    - II. l'obbligo verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
    - III. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:
  - a) i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
  - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
  - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
  - d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
4. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti compiti essenziali:
  - gestione personale, organizzazione attività impianto natatorio e spazi annessi sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, dalla mandataria.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, dandone comunicazione all'ANAC.
7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
9. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, ma l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto.

### CAPO 9. SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 174 nonché le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6.

Non è ammesso il subappalto di prestazioni:

- a) a loro volta già affidate in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
- b) a favore di mandanti o mandatarî in Forma aggregata con l'Offerente o cooptati dall'Offerente;
- c) a favore di consorziati indicati per l'esecuzione da parte dei consorzi di cui al punto 5.2.3, comma 1;
- d) in misura tale per cui all'Appaltatore siano riservati solo servizi di un valore o contenuto simbolico oppure prestazioni strumentali che di per sé sole non contribuiscono oggettivamente e materialmente all'esecuzione della concessione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

### CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria calcolata, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dai consorziati.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o dei consorziati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti gli operatori raggruppati/consorziati, singolarmente e contestualmente identificati.

In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento. La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta del Comune, per la durata che sarà dallo stesso indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

H) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario della concessione di cui alla presente procedura.

Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera G), purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 11. SOPRALLUOGO

1. È obbligatorio il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Codice. A tale scopo:

- a) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che l'Offerente deve allegare alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
- b) il sopralluogo deve avvenire con l'accertamento dello stesso da parte di un incaricato della Stazione appaltante;
- c) considerato che l'accesso ai luoghi deve essere controllato, trovano applicazione le condizioni e di cui al comma 2 e al punto 11.2;
- d) la mancata effettuazione della presa visione dei luoghi mediante gli adempimenti di cui al presente punto 11.1, nei termini e alle condizioni del presente Disciplinare, è causa di esclusione dalla gara;
- e) l'omissione della documentazione attestante l'avvenuto sopralluogo nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e risulta provato dagli atti con data certa acquisiti o disponibili presso la Stazione appaltante;
- d) nel solo caso la documentazione di cui alla lettera c) sia stata omessa per mera dimenticanza, l'Offerente può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, anche informale di cui al punto 14.2, che si conclude con l'esclusione se l'Offerente non fornisce prova documentale di tale documentazione munita di data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. Ai fini della presa visione dei luoghi:

- a) la stessa può essere effettuata solo nei giorni ed orari che verranno comunicati all'operatore economico a seguito di specifica richiesta presentata come indicato alla successiva lettera b);
- b) deve essere prenotata entro le **ore 12:30 del giorno 20 giugno 2023** con apposita richiesta, corredata dalla denominazione dell'Operatore economico richiedente, presentata mediante la Piattaforma telematica;
- c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata agli Offerenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo;
- d) se non diversamente disposto nei singoli casi, le comunicazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) sono fatte con i mezzi di cui al punto 2.3.

#### **11.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi**

1. Gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati personalmente:

a) dall'Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:

- un proprio legale rappresentante;
- un procuratore speciale come risultante dai registri camerali ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile e, a tale scopo equiparato a tutti gli effetti al legale rappresentante;
- un proprio direttore tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 263 del 2016;

b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell'Offerente; in tal caso l'atto di procura o di delega deve indicare i soggetti coinvolti (rappresentato delegante e rappresentante delegato), essere sottoscritto con firma autografa del rappresentato delegante senza necessità di autenticazione notarile; trattandosi di atto unilaterale è sufficiente la sottoscrizione di questi e non necessita di firma per accettazione del delegato, in applicazione degli articoli 1392, 1393, 1396, 1398, 1399 del codice civile in quanto compatibili.

2. In caso di Offerenti in Forma aggregata, in relazione al regime della solidarietà tra gli Operatori economici di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:

- a) dall'Operatore economico mandatario se la Forma aggregata è già stata perfezionata;
- b) da tutti gli Operatori economici, mandatario e mandanti, se la Forma aggregata non è ancora perfezionata ma si è in presenza del solo impegno alla sua costituzione;
- c) nel caso di cui alla lettera b), gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:
  - mediante i rispettivi soggetti di cui al comma 1, lettera a);
  - mediante uno o più soggetti di cui al comma 1, lettera b) con deleghe distinte o una delega unitaria, ad



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

uno o più delegati a condizione che tutti gli Operatori economici abbiano conferito la delega;

--- i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono delegare il mandatario a conferire la delega anche per conto delle mandanti al soggetto che effettua il sopralluogo; fuori da questo particolare caso i delegati non possono delegare o subdelegare l'adempimento;

d) in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del Consorzio oppure degli Operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre e indicati come esecutori; si applicano le condizioni soggettive di cui alla lettera c) in quanto compatibili.

e) in caso di società non ancora costituita, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno dei futuri soci.

3. In ogni caso il soggetto che si presenta al sopralluogo deve esibire un proprio documento di riconoscimento, un documento che attesti il legame giuridico con l'Operatore economico per conto del quale effettua il sopralluogo e, se delegato, copia della procura o della delega ai sensi dell'articolo 1393 del codice civile, richiesta al comma 1 o al comma 2, lettera c).

4. Nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più Offerenti; in caso di violazione il sopralluogo si ha per non eseguito.

### CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

#### 12.1 Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di ANAC, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera di ANAC 20 dicembre 2022, n. 621 (in G.U. n. 58 del 9 marzo 2023), come segue:

a) previa iscrizione on-line al «Servizio di riscossione» al portale <https://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) oppure accedendo al servizio «Gestione contributi gara» dalla pagina <https://www.anticorruzione.it>;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

--- «Pagamento on line» scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

--- «Pagamento mediante avviso» utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

oppure tramite «IO» l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso;

c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo in euro
980617037B	220,00

d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;

e) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

f) nel caso per qualsiasi ragione, debitamente comprovata, l'Operatore economico non riesca ad effettuare il versamento, per cause a lui non imputabili, quali l'inagibilità del sistema messo a disposizione da ANAC o eventi straordinari, può effettuare il pagamento tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC (codice fiscale 97584460584), indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali e il CIG che identifica la gara;

g) gli Operatori economici che non hanno una sede stabile in Italia, possono effettuare il pagamento anche con la modalità di cui alla lettera f).

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- a) accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE se l'Offerente ha presentato il PASSOE; se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
- b) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera a), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
2. Il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

### 12.2. Servizio FVOE e PASSOE per gli Operatori economici

1. La verifica dei requisiti avverrà mediante l'utilizzo del servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito con delibera del Consiglio di ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (in G.U. n. n. 249 del 24 ottobre 2022), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti, alla quale si rinvia per tutte le informazioni in merito.
2. Gli Operatori economici registrati al servizio FVOE dopo aver effettuato l'accesso al portale di ANAC:
- a) indicano al sistema il CIG di cui al punto 12.1, comma 1, lettera c);
- b) ottengono il PASSOE rilasciato dal sistema (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il FVOE) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- c) resta fermo l'obbligo di fornire in gara le dichiarazioni, le autocertificazioni e ogni altro atto richiesti dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione e ogni altro adempimento richiesto;
- d) la registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici coinvolti (offerenti, raggruppati mandatarie e mandanti, consorziati, ausiliari) e tutti devono ottenere il PASSOE;
- e) Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

## CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

### 13.1 – Presentazione dell'Offerta:

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Sintel, e, ove richiesto a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto riportato al punto 1.2.

La mancata presentazione dell'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità costituisce causa irricevibilità dell'offerte e causa di esclusione dalla gara

L'offerta dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 19 giugno 2023** a pena di irregolarità non sanabile.

Ferme restando le condizioni sulla tardività della presentazione e il termine durante il quale l'Offerta è vincolante, prima della scadenza prevista per la presentazione delle Offerte:

- a) l'Offerente può ritirare la propria Offerta già presentata, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata, dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario;
- b) è ammessa esclusivamente la sostituzione integrale dell'Offerta già consegnata con altra nuova Offerta, mentre non sono ammesse integrazioni all'Offerta già recapitata, integrazioni o sostituzioni di singoli documenti o single dichiarazioni o delle singole buste interne all'Offerta;
- c) L'Offerta ritirata è archiviata dalla Piattaforma telematica, non può essere ripresentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b).

La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo il termine ultimo di presentazione delle offerte.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma Sintel di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Per le modalità di inserimento della documentazione si rimanda alle indicazioni contenute negli allegati “Documento di supporto all'utilizzo della procedura su Piattaforma Sintel” e “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” e nei Manuali disponibili sul portale di ARIA all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

### 13.2- Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le norme tecniche indicate nel presente disciplinare e negli allegati “Documento di supporto all'utilizzo della procedura su Piattaforma Sintel” e “Modalità tecniche di l'utilizzo della piattaforma Sintel”, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti il caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da:

- “Busta A” o “Busta telematica A” – Documentazione amministrativa;
- “Busta B” o “Busta telematica B” – Offerta tecnico-organizzativa;
- “Busta C” o “Busta telematica C” – Offerta economica.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

L'offerta viene inviata al Comune solo dopo il completamento di tutti i passaggi componenti il percorso guidato “Invio dell'offerta” e descritti nelle istruzioni liberamente disponibili e reperibili all'indirizzo indicato al punto 1.1, comma 3 cui si rimanda per i dettagli.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella propria area riservata della piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13.3) Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo e al consorzio devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

### 13.4) Sottoscrizione della documentazione amministrativa

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
  - a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 14.3, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
  - b) l'eventuale documentazione prodotta:
    - in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
    - in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;
  - c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:
    - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
    - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
  - d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale o dal certificato o visura del certificato di cui al punto 6.1, comma 2, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla sua dichiarazione sostitutiva.
2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata ai sensi del CAS; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.
3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»).

## CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

### 14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa (nella busta «A») e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:

--- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;

--- la mancata presentazione di elementi a corredo delle condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

--- la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza solo in fase esecutiva, sono sanabili;

c) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;

d) non possono essere rimediate o regolarizzate l'esibizione o la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;

e) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come causa di esclusione o inderogabili.

2. A completamento dei casi di cui al comma 1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo comma 3, gli Offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;

--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;

--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;

c) che, in caso di Forma aggregata:

--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura erronea o imprecisa, a condizione che i requisiti posseduti siano compatibili, ovvero coerenti con la disciplina normativa, con le quote di partecipazione e le prestazioni da assumere;

d) che, in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) che, in caso di avvalimento:

--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non colpito da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano relative ad elementi comunque presenti nel loro contenuto sostanziale nel contratto originario;

--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertare l'autenticità della data della sua stipulazione;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

f) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un Operatore economico fuori dai casi di cui al punto 5.2.5.

3. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti, mediante interscambio di corrispondenza con le modalità di cui al punto 2.3:

- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 13.1, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
  - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
  - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
  - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- e) non è ammessa la reiterazione del soccorso istruttorio, salvo il caso nel quale la sua mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza, errore di fatto o di diritto o palese sviamento nella richiesta della Stazione appaltante richiedente.

### 14.2. Soccorso istruttorio informale

1. La Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta diretta via telefono o altro canale telematico oppure posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
- b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2. La Stazione appaltante può annullare o revocare la richiesta di soccorso istruttorio se accerti la sua arbitrarietà, l'inutilità o la presenza sin dall'origine di quanto richiesto; tale fattispecie può avvenire anche tacitamente, per facta concludentia, prima dell'aggiudicazione o prima dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo, purché la relativa circostanza sia riportata a verbale.

## CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa di seguito elencata andrà inserita negli appositi campi del percorso guidato della sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura sulla piattaforma Sintel all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore. Non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li contiene.

La documentazione e le dichiarazioni da allegare sono quelle di seguito elencate:

- A) Domanda di partecipazione redatta secondo quanto prescritto al successivo punto 15.1



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- B) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il DGUE e il DGUE - INTEGRAZIONE (Allegato 1 e Allegato 1 bis);
- C) Capitolato di gara, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura;
- D) PASSOE acquisito secondo le procedure descritte al punto 12.2;
- E) Documentazione attestante il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale descritto al punto 7.3 del presente Disciplinare;
- F) Garanzia provvisoria, di cui al punto 10 lettera a) del presente Disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari ad Euro 862.500,00 in quanto il possesso dei certificati richiesti quali requisiti di idoneità tecnico-professionale, UNI ENI ISO 9001 e UNI ENI ISO 14001 implica, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la riduzione prima del 50% e poi del 20% dell'importo altrimenti dovuto, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (IVA esclusa). Per ulteriori riduzioni si rimanda al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

G) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di € 220,00 di cui al punto 12.2 del presente Disciplinare;

H) in caso di AVVALIMENTO di cui al punto 8 del presente Disciplinare, la Documentazione Amministrativa dovrà includere:

1. DGUE e DGUE - INTEGRAZIONE (Allegato 1 e Allegato 1 bis) distinto, compilato e firmato dai soggetti interessati di ciascuna impresa ausiliaria, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della Parte I, nella Parte III, nella Parte IV ove pertinente e nella Parte VI;

2. Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria ad obbligarsi verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016).

I) dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati, come di seguito specificato;

L) dichiarazione di impegno per le società non ancora costituite di cui al precedente punto 5.2.1..

Ferme restando le precisazioni di cui al punto 7 del presente Disciplinare circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente disciplinare, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue:

- La Dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera B) e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio o, in caso di società non ancora costituita, da tutti i futuri soci;

- il Capitolato di gara di cui alla lettera C) dovrà essere firmato digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio o, in caso di società non ancora costituita, da tutti i futuri soci.

Per tutte le tipologie di consorzi, occorre produrre copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, la partecipazione alla presente procedura è consentita previa dichiarazione congiunta sottoscritta dagli operatori economici interessati ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nella stessa specificato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere caricata sulla piattaforma telematica

A scelta dell'operatore economico può essere utilizzato il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara oppure in forma libera purché vengano inserite le informazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE, società non ancora costituita).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, società non ancora costituita, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) o i dati identificativi dei futuri soci.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00: - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM n. 65 del 10/03/2020;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti, allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato definitivamente dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04 aprile 2023, allegato al Capitolato di gara, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda, che deve essere caricata sulla Piattaforma, è sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di società non ancora costituita, da tutti i futuri soci;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 per foglio digitale.

### 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

#### 15.2.1 compilazione DGUE

1. Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo (DGUE) e il DGUE - INTEGRAZIONE di cui agli schemi allegati. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo (DGUE) e il DGUE - INTEGRAZIONE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

2. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 6 ed al Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, compresi gli allegati dello stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;

b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta mediante firma digitale con le modalità di cui al capo 13;

c) devono riguardare tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cooptati, nonché cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di indizione della gara;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 5.2 del presente Disciplinare, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.2.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale o nell'interesse del quale la dichiarazione è rilasciata.

3. Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui all'articolo 4, comma 2, delle Premesse, rispettivamente alla lettera c) e alla lettera d):

a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che con adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione di cui rispettivamente al Capo 6 e al Capo 7;

b) relativamente ai motivi di esclusione aventi natura soggettiva di cui al punto 6.1 del Disciplinare, in quanto riferiti ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencati al punto 6.3 del Disciplinare, compresi i motivi di esclusione aventi natura antimafia, devono essere sottoscritti da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate, oppure dal legale rappresentante di cui alla lettera a), in nome e per conto dei terzi



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

interessati, che ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) le condizioni di cui alla lettera b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:

--- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), che sottoscrive l'Offerta, singolo, mandatario o mandante;

--- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, progettista, oppure cedente o affittante l'azienda nell'anno precedente);

--- ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 6.3, appartenenti agli Operatori economici di cui alla presente lettera c).

4. Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Disciplinare di gara. A tale scopo si precisa e si prescrive quanto segue:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea nell'ambito del sistema «E-Certis» di cui all'articolo 61, paragrafo 3, della Direttiva oppure nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, anche se convertito in formato PDF, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) trovano applicazione le lettere b) e c) del presente comma.

b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono largamente incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il presente Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaurientemente e con completezza, nei modelli standardizzati di cui alla lettera a);

c) l'omissione di quanto previsto alla lettera b) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso;

5. La Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico.

### 15.2.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.

2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;

b) atti formali di contestazione in materia di imposte, tasse contributi:

--- di addebiti di imposte o contributi;

--- richieste di rateizzazione ed eventuali atti di accoglimento delle richieste di rateizzazione;

c) atti formali di contestazione:

--- di addebiti di imposte o contributi, corredata dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;

--- di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;

d) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;

e) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:

--- autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

concordato;

--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;  
--- relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;

f) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:

--- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

--- che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia.

3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri soggetti privati:

a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civili (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);

c) atti e provvedimenti:

--- di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;

--- di self cleaning e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, commi 7, 8 e 10-bis, del Codice dei contratti;

d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione, non ancora annotati nei registri professionali pertinenti;

e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al capo 5 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 6 o ai criteri di selezione di cui al Capo 7 del Disciplinare di gara;

g) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

### 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

### 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per le società non ancora costituite:

- dichiarazione relativa alla forma della società che si intende costituire nonché la composizione societaria della stessa;

- dichiarazione di impegno alla costituzione della società in caso di aggiudicazione della procedura di gara e prima dell'avvio effettivo della concessione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### CAPO 16. OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Il concorrente, a pena di esclusione, inserisce nella Piattaforma Sintel la documentazione relativa all'Offerta tecnico-organizzativa, utile ai fini di una proficua valutazione sulla base dei criteri e parametri di valutazione come meglio specificati nel successivo punto 18.1

#### 1) Relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti che deve essere:

- coerente a quanto richiesto dal Capitolato di gara ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva;
- composta complessivamente da un massimo di 30 pagine in formato A4. Le pagine eccedenti tale limite



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Non concorrono alla formazione delle 30 pagine gli opuscoli specifici dei beni eventualmente offerti, eventuali curricula, le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e sanificanti e gli eventuali progetti di miglioria offerti corredati della loro documentazione e allegati all'offerta tecnica che devono essere facilmente identificabili.

### **2) Materiale informativo e pubblicitario costituito da un fascicolo contenente gli opuscoli**

illustrativi o di presentazione dell'azienda;

Il progetto tecnico deve obbligatoriamente contenere ed esplicitare tutti i punti meglio descritti al successivo punto 18.1 - Tabella 3 (in caso di assenza sarà giudicato come non valutabile e verrà attribuito coefficiente 0).

### **16.1 MIGLIORIE (Elemento 7 della Tabella 1 del punto 18.1)**

Si precisa che le migliorie che il concorrente intende proporre, devono risultare esplicitate in un apposito prospetto che concorre alla formazione delle 30 pagine che compongono la Relazione tecnico-organizzativa.

In tale prospetto devono risultare chiare ed evidenti le migliorie offerte, i tempi di attuazione e le motivazioni della miglioria proposta.

Le stesse devono essere corredate da opuscoli illustrativi e/o elaborati tecnici (schemi descrittivi esecutivi, grafici architettonici, strutturali, impiantistici e calcoli) probanti la fattibilità tecnica delle soluzioni di miglioria proposte. La specifica proposta priva di tale corredo non sarà presa in considerazione.

I progetti di miglioria dovranno:

- essere prodotti singolarmente;
- contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione, secondo le precisazioni espresse nel presente articolo;
- essere elencati e costituire allegato dello stesso prospetto.

Nel caso in cui il Comune non accogliesse, in tutto o in parte, le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria, il costo della miglioria non accolta, indicato nell'offerta economica, sarà impiegato per acquisire altri beni e/o interventi coerenti con il servizio.

Resta inteso che nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato al Comune di Palazzolo sull'Oglio per le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria nel progetto.

A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per la redazione dei progetti. L'offerta rimarrà di proprietà del Comune.

Tutta la documentazione costituente l'Offerta tecnico-organizzativa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (o da altro soggetto che abbia il potere di rappresentarla legalmente, ad es. soggetto munito di procura). In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, la predetta documentazione integrante l'Offerta tecnico-organizzativa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori raggruppandi/consorziandi. In caso di società non ancora costituita la predetta documentazione integrante l'Offerta tecnico-organizzativa dovrà essere sottoscritta da tutti i futuri soci.

### **16.2. Condizioni applicate all'Offerta tecnica**

1. Dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;
2. L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
  - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi; pertanto, sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
  - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
  - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice;
  - d) comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
  - e) essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- f) comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2.
3. L'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
- a) non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
  - b) già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
4. Ferma restando la previsione di cui al capo 27, comma 2, se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; a tale scopo:
- a) se la condizione riguarda singoli aspetti devono essere individuati:
    - gli specifici paragrafi, capoversi, pagine o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale;
    - l'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.).
  - b) si rende noto sin d'ora che:
    - la mancanza di dichiarazione specifica sul punto costituisce affermazione tacita di assenza delle condizioni di segretezza;
    - dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
    - la condizione di segretezza o riservatezza, finalizzata al diniego dell'ostensione e dell'accesso a favore di terzi interessati, non dichiarata nell'**Offerta tecnica**, non può essere invocata successivamente, nel corso del procedimento di gara o alla conclusione dello stesso.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione, inserisce nella Piattaforma Sintel la propria offerta economica come da Allegato 3 Modello - OFFERTA ECONOMICA, indicando:

- a) Importo annuo offerto del canone per la gestione dell'impianto natatorio comunale e pertinenze sito in Piazzale Kennedy a Palazzolo sull'Oglio;
- b) i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Verranno prese in considerazione fino all'unità di euro.

**Non sono ammesse offerte al ribasso né offerte pari alla base d'asta.**

**In caso di discordanza tra il valore dell'offerta espresso in cifre ed il valore dell'offerta espresso in lettere, la Commissione considererà prevalente l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.**

Il documento di offerta, scaricato in formato .pdf, senza alcuna modifica dovrà essere sottoscritto digitalmente, nelle istruzioni all'utilizzo della procedura su Piattaforma Sintel", reperibili in forma libera ed accessibile al link indicato al punto 1.1, comma 3.

L'offerta economica dovrà inoltre essere corredata da un **piano economico-finanziario** di copertura degli investimenti e della connessa gestione dei servizi per tutto l'arco temporale della concessione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno elencate in modo analitico le seguenti voci:

*Spese:*

- Costo del personale;
- Costo delle merci, attrezzature, arredi e macchinari;
- Costo per manutenzioni;
- Investimenti;
- Oneri finanziari;
- Altre spese generali;
- Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione.

*Introiti:*

- Incassi derivanti dalla gestione dell'attività;
- Eventuali altri introiti.

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a valutare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

### CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-organizzativa	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

2. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) **ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.**

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

1. All'offerta tecnica-organizzativa sono attribuibili max 70 punti, suddivisi come stabilito nei criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella 1.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di seguito dettagliati.

La Commissione, in seduta riservata, valuterà il progetto contenuto nella "Busta B - Offerta tecnica-organizzativa" assegnando per ciascuna offerta:

1- **COEFFICIENTI DISCREZIONALI**, agli **ELEMENTI** indicati nella Tabella 1, variabili tra zero ed uno, come segue:

1.0	Eccellente – contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0.9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0.8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0.7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0.6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0.5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0.4	Molto insufficiente-contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0.3	Scarso - contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0.2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0.1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile – contenuti assenti

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali sopra elencati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella seguente Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub- criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

2- **L'Offerta TECNICA** redatta secondo le indicazioni del presente disciplinare, verrà valutata secondo i seguenti criteri.

<b>Tabella 1 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGI ASSEGNATI</b>
--	---------------------------



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

<b>ELEMENTO 1: Progetto di gestione degli impianti natatori in termini di organizzazione della struttura, delle attività e delle risorse umane sulla base dei seguenti sub-elementi:</b>	<b>MASSIMO PUNTI 35 di cui</b>
1a) personale: dovrà essere indicata l'organizzazione del personale, monte ore e relative professionalità impiegato presso la struttura e nelle varie attività programmate	fino a punti 7
1b) programma delle attività: descrizione delle attività che si intendono svolgere (vari tipi di corsi ed attività varie), del tipo di organizzazione che si intende porre in atto, delle modalità di accesso a queste attività da parte dell'utenza (orari, modalità di iscrizione, ecc.)	fino a punti 7
1c) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute in favore dei bambini e degli anziani e disabili	fino a punti 9
1d) promozione e iniziative rivolte all'attività agonistica	fino a punti 3
1e) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute in favore degli istituti scolastici presenti sul territorio del comune di Palazzolo sull'Oglio	Fino a punti 9
<b>ELEMENTO 2: Orario di apertura al pubblico e spazi e orari riservati ad alcune attività</b>	<b>MASSIMO PUNTI 10 di cui:</b>
a) numero di ore di apertura settimanale al pubblico dell'impianto	fino a punti 6
b) numero ore settimanali da lunedì a domenica riservate al nuoto libero	fino a punti 2
c) numero ore settimanali da lunedì a domenica riservate al nuoto agonistico	fino a punti 2
<b>ELEMENTO 3: Marketing</b>	<b>MASSIMO PUNTI 2</b>
Piano di comunicazione e marketing inerente le attività, i servizi ed eventuali iniziative promozionali	



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

<b>ELEMENTO 4: Manutenzione ordinaria e periodica annuale</b> Il proponente dovrà indicare elementi migliorativi rispetto al piano di manutenzione allegato al Capitolato, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>- impianto trattamento acqua;</li><li>- manutenzione impianti elettrici;</li><li>- manutenzione asciugacapelli posti nella zona di accesso degli spogliatoi;</li><li>- manutenzione arredi spogliatoi e servizi igienici;</li><li>- manutenzione delle aree esterne;</li><li>- imbiancatura e verniciatura;</li><li>- manutenzione vasche</li></ul>	<b>MASSIMO PUNTI 7</b>
<b>ELEMENTO 5: Programma del servizio di pulizia</b> Il proponente dovrà indicare elementi migliorativi rispetto al piano di pulizia allegato al Capitolato, sia sotto l'aspetto operativo che con riferimento ai materiali utilizzati	<b>MASSIMO PUNTI 3</b>
<b>ELEMENTO 6: MIGLIORIE - Progetto di miglioramento della struttura e degli impianti.</b> Gli interventi dovranno essere finalizzati all'ottimizzazione degli spazi, al miglioramento estetico-funzionale dell'edificio e degli impianti tecnologici con particolare riguardo a interventi finalizzati manutenzione straordinaria ed alla riduzione dei consumi energetici che garantiscano un minore impatto ambientale. Nei casi di efficientamento energetico l'acquisizione e utilizzo di GSE deve essere concordato con il Comune previa approvazione del progetto	<b>MASSIMO PUNTI 7</b>
<b>ELEMENTO 7: TARIFFE – Agevolazioni per residenti</b> Percentuale di riduzione delle tariffe ordinarie riservate ai residenti di Palazzolo sull'Oglio da 0% a 15% (0%= 0 punti; 5% = 2 punti; 10% = 4 punti; 15% = 6 punti)	<b>MASSIMO PUNTI 6</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>MASSIMO PUNTI 70</b>

NOTA 1: il progetto deve contenere l'indice ed essere redatto con evidenziati gli ELEMENTI da 1 a 6 come da traccia esposta nella Tabella 1.

Il calcolo dell'Offerta tecnica sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I lavori della Commissione di gara di valutazione dell'offerta tecnica sono segreti; di essi è tenuto un verbale redatto dal Segretario della Commissione. I verbali della Commissione conterranno una breve illustrazione sulla metodologia seguita, l'elenco delle imprese partecipanti e le motivazioni relative alla valutazione di ciascun



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

concorrente ammesso.

### 18.2 OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sono attribuibili max 30 punti, secondo la seguente Tabella 2

<b>Tabella2 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Importo annuo offerto del canone per la gestione dell'impianto natatorio comunale e pertinenze sito in Piazzale Kennedy a Palazzolo sull'Oglio	<b>30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>MASSIMO PUNTI 30</b>

Il dato necessario viene rilevato dalla "BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta di un canone pari o inferiore a quello posto a base d'asta sarà motivo di esclusione dalla gara.

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito sulla base della formula seguente:

$$P(i) = (\text{canone oggetto di valutazione} / \text{canone massimo offerto}) \times 30$$

**18.3 PUNTEGGIO TOTALE:** La Commissione, in seduta riservata, procederà al calcolo del punteggio totale assegnato alle singole ditte; il punteggio totale massimo attribuibile è pari a punti 100; la formula sarà la seguente:

$$\text{Punti totali} = \text{totale punti offerta tecnica} + \text{totale punti offerta economica}$$

### 18.4 attribuzione punteggi e formazione graduatoria

1. Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto secondo quanto indicato al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.
2. Si precisa che:
  - a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
  - b) ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.
3. Ai sensi dell'articolo 97, comma 3 e comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, sono considerate anormalmente basse le offerte che:
  - a) presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (diversi dal prezzo), entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

b) possono ritenersi tali in base ad elementi specifici nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

### CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nei settori cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

### CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti;
  - b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
    - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 12, del Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza relative a condizioni soggettive di cui all'art. 80 del Codice dei contratti
    - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
    - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
  - c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
    - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
    - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sulle **Offerte tecniche** di cui al capo 16
    - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;
  - d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
  - e) nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
  - f) nell'esame delle **Offerte tecniche** di cui al capo 16 una seduta riservata può essere articolata in più sessioni qualora sia necessario provvedere mediante interruzioni e riprese nello stesso giorno oppure nell'arco di più giorni distinti.
2. Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 2.2.
  3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.3,



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

almeno 2 (due) giorni di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di ammissione sono esclusi:

- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
  - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
  - non consente l'individuazione degli Offerenti;
  - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) è presentata da Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.2.5.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 6 ed ai requisiti di selezione di cui al Capo 7, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.
2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
  - a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 13.4 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
  - b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
    - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
    - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
  - c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
    - Motivi di esclusione di cui al Capo 6, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
    - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
    - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
    - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
    - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
  - d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
  - e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile.
3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che:
  - a) non hanno dichiarato di impegnarsi all'accettazione e alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2.1, comma 1, ai sensi del punto 6.6, comma 2;
  - b) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 11;
  - c) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 12.1.
4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:
  - a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1;
  - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
  - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
    - risultano falsi o mendaci;
    - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare di gara;
    - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.
5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
  - b) ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.3;
  - c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

#### 22.1 Apertura delle Offerte Tecniche

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al Capo 21 oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.3:
  - a) la Commissione giudicatrice:
    - procede, in **seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
    - dichiara chiusa la seduta pubblica.
  - b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice:
  - a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1;
  - b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati senza indugio dopo il consulto e averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
  - c) sono escluse le offerte:
    - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
    - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.4, oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
    - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
    - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.
3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
  - a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
  - b) ad effettuare le operazioni di cui al punto 17.2 e al punto 17.3 fino e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte** tecniche;
  - c) se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina di cui al Capo 18, comma 2.

#### 22.2. Apertura delle Offerte economiche



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

1. La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.3, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1, comma 3, relativo alle sole **Offerte tecniche**; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:
  - a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
  - c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
  - d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
  - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
  - a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 16.1, comma 2;
  - b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al Capo 16, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o un aumento rispetto al prezzo a base di gara.
3. Sono altresì escluse le offerte:
  - a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
  - b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
  - c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

### CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
  - a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
  - b) assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
  - c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
  - d) verifica in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
  - e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
  - f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
  - g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);

h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;

i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:

a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 17.4, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;

b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;

c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;

d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;

e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

### CAPO 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito della stipula del contratto il Concessionario, in accordo con il Comune, deve presentare un dettagliato piano programma di apertura dell'impianto riferito alle diverse attività il cui avvio può avvenire anche in periodi diversi. Il piano programma deve altresì contenere tutte le varie fasi di start up programmate (indicativamente: interventi manutentivi, riempimento vasche ecc). Il piano programma deve prevedere l'avvio di tutte le attività previste nel capitolato e nel progetto presentato in sede di gara entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto. Qualora alcune attività non potessero essere attivate entro il termine indicato, nel piano programma deve essere inserita la motivazione per la quale si chiede il differimento del termine.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, si procede alla stipulazione e



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è stimato in circa Euro 3.000,00 inclusa IVA e imposta di bollo. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato, fornendone i giustificativi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto che sono stimate come segue:

- a) imposta di bollo sul contratto in formato elettronico: euro 45,00 (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 modificata dal D.M. 22.2.2007);
- b) imposta di registro per la registrazione del contratto nella misura fissa di euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986;
- c) diritto proporzionale di segreteria ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 604 dell'8 giugno 1962, (Tabella D), calcolati sull'importo netto del contratto; il diritto di segreteria calcolato sull'importo lavori a base di gara è pari ad euro 27.219,59, tale importo, quindi potrà subire modifiche in ragione dell'importo contrattuale determinato a seguito dell'offerta presentata.

Si precisa che l'imposta di Bollo e l'imposta di Registro vengono riscossi dal Comune per il successivo riversamento nelle casse dell'Erario; i diritti di segreteria sono destinati al Comune.

### **CAPO 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'aggiudicatario del contratto:

- a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
- b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
- c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
  - e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al comma 1 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
- a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
  - b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

### CAPO 26. PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Patto di integrità alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa, contenute nella "Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025, approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n.n.52 del 04 aprile 2023.

I documenti citati verranno espressamente consegnati all'aggiudicatario con le modalità di cui al punto 2.3 e richiamati nel contratto di cui al capo 24.

### CAPO 27. ACCESSO AGLI ATTI

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento di gara è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili al Capo 6, ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 o per la violazione di clausole che la documentazione di gara sono definite come escludenti dalla partecipazione;
  - b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l'esclusione;
  - c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.
- 2. In deroga al comma 1, in applicazione del punto 2.4.1, comma 2, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
  - a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.2, comma 4;
  - b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del capo 23



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

- c) l'omissione sin dall'origine della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, ai sensi del punto 2.4.1, comma 2, mallevando la Stazione appaltante dalla responsabilità per l'ostensione degli atti;
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):
  - sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei soggetti che hanno chiesto l'accesso e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
  - sono considerate inesistenti se palesemente generiche, apodittiche o mere formule di stile.
- 3. La limitazione di cui al comma 2 non trova applicazione agli atti richiesti dai controinteressati richiedenti l'accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
- 4. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
  - a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
  - b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute;
  - c) i soggetti ammessi alle sedute pubbliche, se rappresentanti legali o direttori tecnici degli Offerenti risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
  - d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici;
  - e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 23 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
  - f) nei verbali, le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, oggetto di esame di ammissione o di verifica, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla norma, è effettuata mantenendo i predetti "omissis" che possono essere rimossi a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### CAPO 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, indirizzo Internet <https://www.giustizia-amministrativa.it>, come segue:
  - a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:
    - dalla data di indizione della gara, come definita all'articolo 4, comma 2, lettera a, delle Premesse, per cause che ostano alla partecipazione;
    - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.
  - b) il ricorso deve essere notificato alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di cui alla lettera a);
  - c) il ricorso deve essere depositato presso l'autorità giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;
- 2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se



## **COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO**

non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

3. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera d), numero 2), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice antimafia, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

#### **Finalità del trattamento**

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

#### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- ii. dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul Profilo di committente di cui all'art. 2, comma 2, delle Premesse.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 della L. n. 190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del D.Lgs. n.



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione appaltante.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito profilo di committente indicato all'art. 2, comma 2, delle Premesse, nella sezione Privacy - Informative



## COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

### CAPO 30. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
  - a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
  - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
    - fuori dal caso di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del Codice civile;
    - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 80 o all'articolo 83 del Codice dei contratti.

Palazzolo sull'Oglio, 19 maggio 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Giuseppe Gallone

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e relative norme collegate*

#### **Allegati al Disciplinare:**

Allegato 1: modello domanda di partecipazione

Allegati 2 Documento di gara Unico Europeo (DGUE) e 2-bis Dgue integrativo

Allegato 3: Modello - Offerta economica

Allegato 4: Documento di supporto all'utilizzo della procedura su Piattaforma Sintel

Allegato 5: Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel